



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Corpi Unità da diporto

Il presente documento, contiene:

- Glossario
- Condizioni Generali di Polizza
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Condizioni Generali di Polizza	pag. 5
Condizioni di assicurazione danni all'unità da diporto	pag. 7
Estensioni di garanzia	pag. 15
Garanzie TRS e Assistenza	pag. 19
Garanzie TRS e Assistenza - In caso di Sinistro	pag. 33

Glossario: guida alla comprensione del testo

In relazione al Contratto di **Assicurazione**, ai termini sotto indicati deve essere attribuito il significato di seguito riportato:

Apparato motore

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Colpa nautica

Colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità da diporto come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Conducente

Il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità da diporto al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità da diporto.

Contraente

Persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza per sé o a favore di altri, assumendone i relativi oneri.

Degrado

Deprezzamento dell'unità da diporto e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto elettrico

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Nodo

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Perdita Totale

Si ha la perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a-corpo" della polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva

Si ha la perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità da diporto stessa al momento del sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quadrante

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Scoperto

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento futuro, dannoso e incerto - che si può verificare nel corso di validità della Polizza - per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Unità da diporto

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definito dall'art.3 D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. L'unità è costituita da apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato), accessori di serie, dotazione di bordo e di sicurezza, strumentazione per la navigazione prevista da norme, leggi e regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano nella definizione di Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che siano indicati in apposito elenco allegato e il relativo valore riportato nell'apposito riquadro nella polizza.

Valore Commerciale

Il valore reale dell'oggetto Assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo

Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto Assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore Stimato

Valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Società) convengono di attribuire all'oggetto Assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C. Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dalla Società deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2 – Efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. i premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 – Alienazione dell'unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato, previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposta) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Durata dell'Assicurazione - Tacito Rinnovo

L'Assicurazione ha la durata indicata sul frontespizio di polizza.

Relativamente a contratti stipulati a garanzia di imbarcazioni il cui scafo non abbia un'età superiore a 12 anni, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata A.R., fax o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, gli stessi si intenderanno tacitamente rinnovati per un'ulteriore annualità, e così di anno in anno.

In tutti gli altri casi il contratto cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza indicata in polizza senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 6 – Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto mediante preavviso di trenta giorni, da darsi con lettera raccomandata.

La Società entro quindici giorni di efficacia dal recesso, rimborserà la parte di premio (al netto di addizionale di gestione e di imposta) relativamente al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 8 – Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede la Società, ovvero ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Condizioni di assicurazione danni all'unità da diporto

Art. 9 – Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "A – corpo").

L'unità da diporto comprende anche i seguenti altri beni purché ne siano indicate in polizza le somme assicurate:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "B – dotazioni extra");
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui al primo comma (partita "C – vele extra");
- battelli di servizio e loro motori (partita "D – battelli e/o motori di servizio).

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 10 – Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata sul frontespizio di polizza, e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità da diporto.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a – corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle altre partite.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente equivalgono a stima per le unità da diporto nuove o di età non superiore a tre anni dalla data di costruzione. Tale pattuizione non trova applicazione per unità da diporto non di serie e/o prototipi.

Per unità da diporto con età superiore a tre anni la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto, in caso di danno, qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell'unità da diporto accertato al momento del sinistro, ferma l'applicazione della "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ., qualora la somma assicurata sia inferiore al valore accertato.

Art. 11 – Limiti di operatività

La garanzia – salvo pattuizione contraria prevista in polizza - è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

- a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- b) durante:
- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne;
 - a terra;
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
- c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma in garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione sul frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Art. 12 – Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta sul frontespizio di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato frontespizio.

"A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“B” (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“C” (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 13 – Rischi esclusi

Per le garanzie “A”, “B” e “C”, previste dall'art. 12 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Cod. Nav.);
- c) insufficienza delle misure e/o sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, osmosi, bruma, usura, vizio occulto scopribile con la normale diligenza;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica (salvo pattuizione contraria prevista in polizza);
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro (salvo pattuizione contraria prevista in polizza);
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.
- i) perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità da diporto.

Infine, per la garanzia "A", prevista dall'art. 12 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

- j) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- k) le parti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
- l) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- m) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- n) i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare, nonché i danni all'apparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili (salvo pattuizione contraria prevista in polizza);

Art. 14 – La garanzia non opera:

1. se l'unità da diporto ha una velocità massima superiore a 60 nodi (mph);
 2. se il conducente e/o l'unità da diporto e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
 3. quando l'unità da diporto venga usata per contrabbando, commercio proibito, o clandestino o altri usi illeciti;
 4. quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara (salvo condizione particolare);
 5. durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni (salvo condizione particolare);
 6. per unità da diporto con età superiore ai 12 anni, per le quali non sia stata effettuata perizia preventiva da un perito la cui nomina sia stata concordata con la Società con esito conclusivo favorevole;
 7. quando, in caso di furto totale, l'unità da diporto al momento dell'evento, si trovi a terra e:
 - I. riposta in locali chiusi o aree recintate, non muniti di idonei sistemi di chiusura; oppure
 - II. senza che siano stati predisposti idonei congegni antifurto; oppure
 - III. anche in presenza di detti sistemi di chiusura o congegni antifurto il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi.
- In acqua:
- IV. senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza. Questo disposto non vale per il furto dei battelli di servizio;
 - V. quando, in caso di furto parziale, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i battelli di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova in acqua.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o fax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali.
- Per nessuna ragione dovranno essere effettuate riparazioni dell'unità da diporto, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per evitare eventuale aggravamento del danno), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso scritto della Compagnia.
- La Compagnia, in caso di inosservanza di quanto sopra stabilito, non è tenuta al pagamento di indennità per danni già riparati.
- Trascorso il termine di 8 giorni dall'invio del suddetto avviso di danno alla Compagnia, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.
- L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare;
- b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 60 del Cod. Nav.
- Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 16 - Accertamenti del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 19. Il valore indicato sul frontespizio di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art. 18 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a – corpo" del frontespizio) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Art. 19 - Perdita Totale Costruttiva e Abbandono

L'Assicurato può esigere l'indennità di perdita totale nel caso di Perdita Totale Costruttiva e Abbandono quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità da diporto stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 20 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, all'indennizzo dovuto non sarà applicata alcuna riduzione dovuta a degrado relativo alle parti sinistrate per le unità da diporto aventi età inferiore a 3 (tre) anni dalla data di costruzione, ad eccezione di batterie, sartame in genere, moquette, tendaggi e cuscini, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, apparato motore per i quali l'indennizzo sarà pagato nei limiti e in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro. *Per le unità da diporto aventi età superiore a 3 (tre) anni, rimarrà invece a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).*

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro salvo quanto stabilito all'art. 10 somma assicurata.

Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intenderà quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. *In caso di sinistro l'ammontare del danno e l'indennizzo dovuto saranno determinati singolarmente per ognuna delle parti danneggiate entro il valore assicurato, senza possibilità di imputare l'eventuale disponibilità di indennizzo non utilizzata per una parte a favore di un'altra, il cui danno superi il massimale relativo alla partita assicurata.*

Qualora le parti sostituite comportassero una miglioria nel tipo o qualità od una maggior capacità o rendimento rispetto all'interesse rimasto danneggiato, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento o capacità.

La Compagnia in nessun caso risponderà:

- *Dei costi supplementari per la riparazione o la sostituzione di parti non più in produzione,*

rispetto ai costi di riparazione o sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità o uso ancora in produzione;

- *Per eventuali aumenti nei costi di riparazione o sostituzione conseguenti ad ordinanze amministrative o leggi vigenti che possano prevedere restrizioni per riparazioni, sostituzioni o modifiche delle parti rimaste danneggiate o da sostituire.*

A nessun titolo la Compagnia sarà comunque tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate riportate in polizza.

Art. 21 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio e per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

Art. 23 - Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale, perdita totale costruttiva e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia fissa riportata nell'apposito spazio previsto in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 "Rischi esclusi" verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) perdita totale, perdita totale costruttiva o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro-cemento;
- b) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c) perdita totale, perdita totale costruttiva, abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla condizione particolare D "Regate Veliche";
- e) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge o di lunghezza fuori tutti fino a mt.7,50 se a motore, e fino a mt.10 se a vela, in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- f) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso, lo scoperto del 20% verrà applicato in

sostituzione della franchigia e con il massimo di € 500,00=

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno di riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute dall'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta.

Sono operanti, solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel semplice di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D1) REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è prestata:

negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). **Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;**

Le suddette condizioni particolari non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D2) REGATE VELICHE (ESCLUSIVAMENTE NELLA FORMA DI GARANZIA "A")

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

L'assicurazione è prestata:

esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Le suddette condizioni particolari non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

NORME TECNICHE OPERATIVITA' ESTENSIONE REGATE VELICHE

A prescindere dalla forma di garanzia estensiva scelta (D1 o D2) devono intendersi escluse dalla suddetta estensione le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquaretate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono testate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquaretate.

E1) LOCAZIONE – SENZA EQUIPAGGIO (NON CONCEDIBILE CON GARANZIA REGATA VELICA)

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione al periodo in cui l'unità da diporto venga data in locazione od utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso, senza equipaggio.

Resta inteso che la Società non risponde di perdite o danni direttamente od indirettamente causati od attribuibili a:

- mancato rispetto dei regolamenti vigenti;
- furto od appropriazione indebita commessi dal locatario e più in genere dal suo equipaggio;
- abbandono per perdita presunta secondo quanto previsto dall'Art. 540 lettera b) del Codice della Navigazione;
- inadempienza da parte del locatario o del locatore ai patti ed alle condizioni del contratto di locazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione della garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

E2) NOLEGGIO – CON EQUIPAGGIO (NON CONCEDIBILE CON GARANZIA REGATA VELICA)

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione al periodo in cui l'unità da diporto venga data in locazione od utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso, con equipaggio.

Resta inteso che la Società non risponde di perdite o danni direttamente od indirettamente causati od attribuibili a:

- mancato rispetto dei regolamenti vigenti;
- furto od appropriazione indebita commessi dal noleggiante e più in genere dal suo equipaggio;
- inadempienza da parte del locatario o del locatore ai patti ed alle condizioni del contratto di noleggio.

F) SCUOLA DI VELA O DI GUIDA

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida **purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.**

G) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo i casi di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) EVENTI SOCIO POLITICI

In parziale deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da atti terroristici.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenute alla Jugoslavia e dell'Albania.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.

K) DANNI ALL'APPARATO MOTORE ED ALL'IMPIANTO ELETTRICO

L'assicurazione, in parziale deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione comprende altresì, per unità da diporto di età non superiore a tre anni dalla data di costruzione, i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. Restano comunque non risarcibili i danni conseguenti a carenza manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione della garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

M) ACQUE NON PROTETTE

In parziale deroga all'art. 11 punto b) delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da

un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondosso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione

N) ALLUVIONE ED INONDAZIONE

In parziale deroga all'art.13 punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

P) BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI (SOLO CON GARANZIA "A")

A parziale deroga dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e d'antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato, e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscano l'unità da diporto assicurata; incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati, previa deduzione, in deroga all'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di € 250,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto. In tale evenienza l'Assicurato dovrà fornire prova dell'acquisto del bene danneggiato.

Definizioni

Assicurato

Le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, ubicato in Italia, in cui vi è la Residenza dell'Assicurato.

Avaria

Si intende il Sinistro subito dall'unità da diporto per difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale Sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'unità da diporto in condizioni normali. Ai fini della presente Polizza s'intende ricompreso anche l'esaurimento carburante e/o della batteria di bordo.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.

Residenza

Il luogo in Italia in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Struttura Organizzativa

È la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Norme

Fermo restando le definizioni, le esclusioni e i casi di inoperatività di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, l'operatività delle presenti **Garanzie TRS e Assistenza, sempre che espressamente richiamate in polizza e pagato il relativo premio**, sono soggette alle seguenti disposizioni.

Ogni Prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione;

La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo;

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornire integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della Prestazione.

La Società non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questo Polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;

I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge;

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni Società assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Società, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la Prestazione;

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni di legge.

TRS - soccorso e rimorchio dell'unità da diporto in avaria

Qualora l'unità da diporto, in caso di Avaria, non sia nelle condizioni di continuare la navigazione autonomamente, **l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa - ai riferimenti indicati nella sezione In Caso di Sinistro** - che provvederà ad inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente e, se necessario, per rimorchiare l'unità da diporto in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

L'Assicurato dovrà comunicare la sua posizione e la causa che determina la richiesta della Prestazione. Gli interventi di assistenza e supporto all'unità da diporto in difficoltà sono rivolti unicamente alle unità da diporto e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera.

La Prestazione è erogabile:

- a condizione che lo scafo risulti galleggiante;
- previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera competente, la quale deciderà le modalità di intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, le priorità da seguire.

La Società terrà a proprio carico le spese per il recupero/traino **entro le 20 miglia** dal porto più vicino al punto in cui si trova l'unità da diporto e comunque fino ad un massimo **di Euro 2.500,00 per Sinistro**.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le eventuali eccedenze rispetto al massimale, le quali verranno calcolate secondo tariffe convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- i costi relativi agli interventi oltre le 20 miglia;
- le spese per il carburante in caso di immobilizzo per mancanza dello stesso;
- i costi di ripristino o sostituzione della batteria di bordo in caso di immobilizzo per tale problematica.

Assistenza all'unità da diporto

Art. 1 - Invio di personale tecnico

Qualora l'unità da diporto resti immobilizzata in seguito ad Avaria e venga rilevata, tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati dell'unità da diporto.

L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

La Società terrà a proprio carico le spese di viaggio (andata e ritorno), vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico.

Restano a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico:

- la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'unità da diporto sul posto;
- il costo dei pezzi di ricambio.

Art. 2 - Consulti tecnici per il rimessaggio

Qualora l'Assicurato abbia la necessità di una consulenza tecnica per la definizione dei lavori di manutenzione alle seguenti parti dell'unità da diporto:

- scafo
- timoneria
- attrezzatura velica
- apparecchiature elettroniche

potrà prendere contatto telefonico con il personale tecnico della Struttura Organizzativa; qualora necessario, la Struttura Organizzativa organizzerà l'intervento diretto sul posto da parte di periti o tecnici specializzati.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dell'eventuale perizia e/o dell'intervento sul posto di periti o tecnici.

Art. 3 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio, ritenuti dalla Struttura Organizzativa indispensabili alla navigazione ed occorrenti per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'unità da diporto, non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà al loro reperimento e al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- per l'unità da diporto: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP;
- ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti, come ad esempio il numero di riferimento della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

La Società terrà a proprio carico le spese di spedizione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per Sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.

Restano a carico dell'Assicurato le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

La Prestazione non è operante per pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Art. 4 - Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Qualora l'unità da diporto,

a) a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa e gli Assicurati non possano attendere sul posto che la riparazione venga ultimata

oppure

b) in caso di Furto, venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati

oppure

c) a seguito a Malattia o Infortunio dello skipper, non possa essere condotta da nessuno degli Assicurati

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per uno skipper ed eventuale equipaggio per raggiungere l'unità da diporto e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'unità da diporto stessa.

In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona di fiducia dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare l'unità da diporto.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'unità da diporto;
- copia della denuncia di Furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà lasciare sull'unità da diporto le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'unità da diporto stessa e i documenti di bordo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, la retribuzione ed il mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Art. 5 - Spese portuali e di custodia

Qualora,

a) l'unità da diporto, a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa

oppure

b) in seguito a Malattia o Infortunio dello skipper, nessuno degli Assicurati sia abilitato a

condurre l'unità da diporto

oppure

c) l'unità da diporto sia stata ritrovata a seguito di perdita totale o Furto

la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà al pagamento delle spese portuali e di custodia, fino ad un massimo di € 2.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'unità da diporto;
- copia della denuncia di Furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

La Prestazione è fornita qualora l'unità da diporto danneggiata si trovi oltre le 10 miglia dal porto di stazionamento.

Art. 6 - Sorveglianza dell'unità da diporto

Qualora si verifichi un'Avaria che impedisca il trasferimento dell'unità da diporto al porto di stazionamento, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che individuerà, nella zona in cui si trova l'unità da diporto danneggiata, una ditta specializzata ed organizzerà la sorveglianza e/o il ricovero.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla sorveglianza e/o ricovero.

Art. 7 - Reperimento di un legale

Qualora l'Assicurato, in caso di incidente occorso all'unità da diporto, necessiti di un consulente legale che lo assista nelle pratiche di rimborso da parte dell'assicurazione oppure nelle eventuali controversie con quest'ultima relativamente alla liquidazione del danno e alla responsabilità del Sinistro, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli segnalerà il nominativo di un professionista.

Restano a carico dell'Assicurato gli onorari del legale.

Art. 8 - Reperimento sommozzatori

Qualora l'Assicurato, a causa di un'Avaria all'unità da diporto che si trovi ormeggiata in porto, necessiti dell'intervento di sommozzatori, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà al loro reperimento.

Restano a carico dell'Assicurato i costi di invio e di attività dei sommozzatori.

Art. 9 - Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

Qualora l'Assicurato abbia necessità di conoscere la disponibilità di posti di ormeggio in un determinato approdo o ricercare, in una determinata area, un posto di ormeggio rispondente a specifici requisiti in funzione di particolari esigenze, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni e, ove possibile, effettuare la prenotazione.

Si precisa che la prenotazione, se richiesta, verrà eseguita solo se prevista e accettata dalla direzione del porto individuato e, comunque, senza alcuna responsabilità da parte della Struttura Organizzativa né sulla disponibilità del posto all'arrivo dell'unità da diporto né

sull'idoneità dell'ormeggio.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al posto di ormeggio.

Art. 10 - Consulenza tecnica telefonica

Qualora l'Assicurato, in caso di Avaria o malfunzionamento delle apparecchiature di bordo che compromettano la navigazione in sicurezza, necessiti di una consulenza tecnica, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, sulla base della descrizione dell'inconveniente e tramite la collaborazione di personale qualificato, fornirà consigli più appropriati per gestire al meglio l'emergenza e provvederà ad attivare le successive fasi dell'assistenza tecnica.

Assistenza alla persona

Art. 1 - Informazioni telefoniche pronte

La Prestazione è operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
- informazioni turistiche;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le informazioni richieste.

Art. 2 - Rientro degli assicurati

Qualora,

a) l'unità da diporto, a seguito di Avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa;

oppure

b) in caso di perdita totale o Furto dell'unità da diporto;

la Struttura Organizzativa provvederà a fornire agli Assicurati un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria Residenza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa:

- il nome ed il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
- copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità di Polizia locali.

La Prestazione non opera per gli Assicurati in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'unità da diporto.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 3 - Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato debba rientrare immediatamente alla sua Residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:

a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;

b) in caso di danni gravi alla sua Abitazione in seguito a Furto, incendio, allagamento, crollo; la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o fino alla Residenza.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione, secondo le richieste di quest'ultima, sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 4 - Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato,

a) in seguito a Furto oppure a guasto o danneggiamento dell'unità da diporto;

oppure

b) in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'unità da diporto, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà;

oppure

c) a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste;

non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano, la Struttura Organizzativa provvederà, a titolo di anticipo, a:

d) pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino ad un importo massimo di Euro 500,00 complessive per Sinistro;

e) versare all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 3.500,00 per Sinistro;

f) al pagamento delle fatture, per conto dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 5 - Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di ricovero in Istituto di Cura per Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'unità da diporto, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete presso l'Istituto di Cura o a terra nel luogo di sosta dell'unità da diporto.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza.

Art. 6 - Legale a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'unità da diporto, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato stesso un legale anticipandone eventualmente l'onorario fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo

recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La Prestazione non è operante:

- nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato e comunque a terra nel luogo di sosta dell'unità da diporto.

Art. 7 - Consulenze mediche

Qualora l'Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, necessiti di una consulenza medica, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Struttura Organizzativa e l'Assicurato stesso o il medico che l'ha in cura sul posto, valuterà lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 8 - Invio di un medico in Italia

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia od Infortunio occorsi durante la crociera, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 9 - Invio urgente di medicinali

Qualora le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia, che il medico curante ha prescritto ritenendole indispensabili alle cure dell'Assicurato, siano introvabili sul posto ed i medici della Struttura Organizzativa concordino che le specialità reperibili sul posto non siano equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare presso il porto più vicino i medicinali richiesti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

L'Assicurato deve specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di somministrazione ed eventualmente la casa farmaceutica.

La Prestazione non è operante per le specialità medicinali non registrate in Italia.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 10 - Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato non possa dormire a bordo dell'unità da diporto in caso di:

- a) Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera;
- b) Avaria dell'unità da diporto, che resta immobilizzata per la riparazione per almeno una notte;

la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo nella località più vicina al luogo dell'Infortunio o Malattia o al porto di immobilizzo dell'unità da diporto.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di Euro 120,00 per persona e per giorno con un limite di € 600,00 per Sinistro e per anno.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 11 - Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

La Struttura Organizzativa provvederà inoltre a prenotare un albergo per il familiare convivente.

La Società terrà a proprio carico la spesa relativa al soggiorno (pernottamento e prima colazione) del familiare fino ad un massimo di Euro 150,00 per giorno con un limite di € 600,00 per Sinistro e per anno.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 12 - Trasferimento sanitario / trasferimento salma

Qualora, in caso di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura meglio attrezzato in Italia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

In caso di decesso, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

In ogni caso, la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e i costi relativi all'eventuale recupero della salma.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;

- le Malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 13 - Rientro con un accompagnatore assicurato

Qualora, in caso di erogazione della Prestazione "Trasferimento sanitario", i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 14 - Informazioni sulla degenza

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, sia ricoverato sul luogo del Sinistro presso un Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari a casa (in seguito a loro specifica richiesta) relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui è a conoscenza. La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 15 - Trasporto in aereo o autoambulanza

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, necessiti di un trasporto in aereo di linea o in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo trasferimento presso la Residenza.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 16 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro occorso durante la crociera, necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di messaggi urgenti.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

La Struttura Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

La Prestazione non è operante per l'invio di messaggi rivolti a persone a bordo dell'unità da diporto.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 17 - Ricerca di centri specialistici e diagnostici in Italia

Qualora l'Assicurato debba sottoporsi, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera, a visita specialistica o accertamento diagnostico o ad analisi ematochimiche, la Struttura Organizzativa, sentito il medico curante, individuerà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro specialistico o diagnostico o il centro di analisi ematochimiche in accordo con le esigenze dell'Assicurato.

Restano a carico dell'Assicurato le attività di prenotazione e i costi relativi a visite, accertamenti

ed analisi.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 18 - Consulenza psicologica

Qualora l'Assicurato, per trauma a seguito di Infortunio o Malattia occorsi durante la crociera o incidente occorso durante la navigazione, necessiti di una consulenza psicologica, potrà mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in Suo favore.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

Art. 19 - Auto in sostituzione

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione stradale, il veicolo che traina l'unità da diporto su strada resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina con preventivo dettagliato secondo i Tempi ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è fornita nel caso in cui non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni di età.

La Prestazione è fornita ad oltre 50 km dal comune di Residenza dell'Assicurato.

Esclusioni

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole Prestazioni, tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) suicidio o tentato suicidio;
- f) Malattie nervose e mentali, le Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; Malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti); Malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) l'espianto e/o il trapianto di organi.

La copertura non opera inoltre in caso:

- di rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiasesicuri.it.

Le Prestazioni non sono dovute per le Imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al numero Verde 800.06.96.27
oppure nel caso si trovi all'estero
al numero +39.015.255.97.41

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI):

un fax al numero +39 015 255.96.04
oppure una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

Nel corso della navigazione, il collegamento con la Struttura Organizzativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le frequenze VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il numero sopra citato.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro;

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Il presente documento è stato aggiornato in data 25/06/2020



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0825210-EDZ-0620 - CORPI UNITÀ DA DIPORTO